



**COMUNE
DI ANCONA**



TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2019

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 3
4 - Come e dove si paga	pag. 6
5 - Riduzioni ed agevolazioni	pag. 6
6 - Dichiarazione	pag. 10
7 - Casi particolari	pag. 11
8 - Novità	pag. 12
9 - Per informazioni	pag. 12

A cura di ANCONA ENTRATE srl
Aggiornata al 19 febbraio 2019

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

1 – CHE COS'È

La **TARI, Tassa sui rifiuti**, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

3 – COME SI CALCOLA

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 33 del Regolamento comunale IUC).

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.



Esempio di calcolo:

Esempio a) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti

TARI Utenze dom. = $(€ 1,16 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (€ 98,32 \times 365/365) = € 98,60 + € 98,32 = € 196,92$

Tributo provinciale = $€ 196,92 \times 5\% = € 9,85$

TARI per il 2019 = $(€ 196,92 + € 9,85) = € 206,77 \rightarrow$ arrotondato € 207 (cod. tributo 3944)

1° rata in ACCONTO = € 104 (cod. tributo 3944)

2° rata a SALDO = € 103 (cod. tributo 3944)

Esempio b) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

TARI Utenze dom. = $(€ 1,26 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (€ 125,63 \times 365/365) = € 107,10 + € 125,63 = € 232,73$

Tributo provinciale = $€ 232,73 \times 5\% = € 11,64$

TARI per il 2019 = $(€ 232,73 + € 11,64) = € 244,37 \rightarrow$ arrotondato € 244 (cod. tributo 3944)

1° rata in ACCONTO = € 122 (cod. tributo 3944)

2° rata a SALDO = € 122 (cod. tributo 3944)

Esempio c) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti e garage di pertinenza di mq. 14

TARI Utenze dom. = $(€ 1,16 \times 99 \text{ mq.} \times 365/365) + (€ 98,32 \times 365/365) = € 114,84 + € 98,32 = € 213,16$

Tributo provinciale = $€ 213,16 \times 5\% = € 10,66$

TARI per il 2019 = $(€ 213,16 + € 10,66) = € 223,82 \rightarrow$ arrotondato € 224 (cod. tributo 3944)

1° rata in ACCONTO = € 112 (cod. tributo 3944)

2° rata a SALDO = € 112 (cod. tributo 3944)

Esempio d) - Utenze non domestiche: studio professionale di mq. 40

TARI Utenze non domestiche = $(€ 3,29 + € 2,81) \times 40 \text{ mq.} \times 365/365 = € 6,10 \times 40 \text{ mq.} \times 1 = € 244,00$

Tributo provinciale = $€ 244,00 \times 5\% = € 12,20$

TARI per il 2019 = $(€ 244,00 + € 12,20) = € 256,20 \rightarrow$ arrotondato € 256 (codice tributo 3944)

1° rata in ACCONTO = € 128 (cod. tributo 3944)

2° rata a SALDO = € 128 (cod. tributo 3944)

Il Comune di Ancona ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2019 (Delibera Consiglio n. 13 del 18/02/2019):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - Anno 2019		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	1,07	54,62
2 componenti	1,16	98,32
3 componenti	1,26	125,63
4 componenti	1,36	156,76
5 componenti	1,45	160,59
6 o più componenti	1,52	185,71

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2019

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,96	0,92	1,88
2	Cinematografi e teatri	0,87	0,83	1,70
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,16	1,00	2,16
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,65	1,55	3,20
5	Stabilimenti balneari	1,05	0,86	1,91
6	Esposizione, autosaloni	0,89	0,84	1,73
7	Alberghi con ristorante	2,42	2,06	4,48
8	Alberghi senza ristorante	1,90	1,62	3,52
9	Case di cura e di riposo	3,29	2,81	6,10
10	Ospedali	1,99	1,99	3,98
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,29	2,81	6,10
12	Banche ed istituti di credito	1,92	1,64	3,56
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,73	2,34	5,07
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,22	2,74	5,96
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,92	1,64	3,56
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,50	2,13	4,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,50	2,14	4,64
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,21	1,89	4,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,95	1,77	3,72
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,99	1,70	3,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,83	0,83	2,66
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	7,27	6,21	13,48
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,97	5,11	11,08
24	Bar, caffè, pasticceria	5,48	4,68	10,16
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,33	2,85	6,18
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,33	2,84	6,17
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,46	8,07	17,53
28	Ipermercati di generi misti	3,29	2,80	6,09
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,78	6,64	14,42
30	Discoteche, night club e sale giochi	4,09	3,49	7,58

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l'avviso di pagamento TARI 2019 contenente 2 modelli di versamento F24 precompilati, uno per pagare la 1° rata in acconto ed uno per la 2° rata a saldo per il versamento di novembre.

Per l'anno 2019 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 16 MAGGIO 2019**
- **2° rata a SALDO con scadenza 16 NOVEMBRE 2019**

oppure

- **in unica soluzione entro il 16 MAGGIO 2019** (è possibile utilizzare i 2 modelli di pagamento F24 precompilati allegati all'avviso di pagamento inviato presso il domicilio del contribuente da Ancona Entrate)

Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

Nel modello di versamento F24 si trovano indicati i seguenti codici:

codice tributo: **3944** "TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013"

codice rateazione 1° rata in acconto: **0102** - codice rateazione 2° rata a saldo: **0202**

5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata a quegli utenti che:

- aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dalla Provincia in collaborazione con l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
- **Agevolazioni in base alla dichiarazione ISEE**
Per le utenze domestiche anche quest'anno è prevista un'agevolazione TARI che riduce il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:

ISEE	RIDUZIONE del:
da € 0 ad € 5.000	70%
da € 5.001 ad € 10.000	50%
da € 10.001 ad € 20.000	25%
da € 20.001 ad € 25.000	10%



L'agevolazione opera a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona.

Per poter usufruire delle riduzioni tariffarie sopra-indicate, **gli interessati devono presentare richiesta ad Ancona Entrate entro il 30 SETTEMBRE**, utilizzando l'apposito modello, **correlato di copia del modello ISEE in corso di validità**; il ricalcolo della tassa verrà inviato a saldo da Ancona Entrate presso il domicilio del contribuente.



Esempio di calcolo: Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti con reddito ISEE non superiore ad € 20.000

TARI Utenze dom. = $(€ 1,26 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (€ 125,63 \times 365/365) = € 107,10 + € 125,63 = € 232,73$

Riduzione per applicazione agevolazione ISEE = $€ 232,73 \times 25\% = € 58,18$

TARI con applicazione agevolazione ISEE = $(€ 232,73 - € 58,18 = € 174,55 + 5\% \text{ trib. prov.} = € 183,27 \rightarrow \text{arrotondato } € 183 \text{ (cod. tributo 3944)}$

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto	60%
panifici, pasticcerie, pescherie e macellerie	50%
cantine vinicole e caseifici	50%
autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
laboratori fotografici ed eliografie	40%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	10%
lavanderie e tintorie	50%
strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare **entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

La suddetta riduzione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione per riciclo-recupero

Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata **una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%**.

Viene riconosciuto uno **sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto assimilato** (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;
- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di **almeno 250 kg all'anno di rifiuti assimilati** (imballaggi terziari esclusi);
- c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.



Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.

La riduzione viene applicata a congruaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
- b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero;

oppure **presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).**



La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il **30 giugno** dell'anno cui si riferisce e la **documentazione** deve pervenire **non oltre il 31 gennaio successivo**.

UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA

	Distanza in metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) dell'utenza dal più vicino punto di raccolta	% riduzione tariffaria
a)	oltre 500 m. fino a 2000 m.	60%
b)	oltre 2000 m.	70%

Riduzioni per cessione di eccedenze alimentari

A partire dal 01/01/2018, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti. (Art. 40-bis del Regolamento IUC).

La riduzione è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 Kg ed è così determinata:

Kg cessione eccedenze alimentari	Riduzione TARI
da 100,00 Kg a 500,00 Kg	10%
da 500,01 Kg a 1.000,00 Kg	20%
da 1.000,01 ed oltre	30%

Per poter usufruire della riduzione, i soggetti interessati devono presentare, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, un dettagliato elenco, su apposito modello, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese).

Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, Ancona Entrate potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

7 – CASI PARTICOLARI

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, militari in carriera assenti per servizio, persona per le quali sussista l'obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

8 – NOVITA'

Credito d'imposta Imu/Tasi/Tari

Ai sensi dei commi 319 e 320 Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 2018 agli esercenti di attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24. Appare opportuno che gli enti locali diano diffusione dell'agevolazione. Si sottolinea come il credito di imposta non sarà vantato verso gli enti locali, bensì verso l'erario.



9 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e comunicazioni:

- numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- sportello al pubblico in Via dell'Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.
- fax 071-2832119;
- PEC all'indirizzo: anconaentrata@pec.anconaentrata.it;
- sito internet www.anconaentrata.it

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.